



**OGGETTO:** Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale"

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta del Presidente della Giunta regionale, di concerto con l'Assessore al Personale:

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTO l'articolo 561, comma 3, del regolamento regionale 1/2002, che demanda alla Giunta regionale di effettuare la revisione del regolamento stesso dopo sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, sulla base della verifica complessiva dell'effettiva attuazione;

RILEVATO che, che già in questo primo periodo di applicazione del regolamento sono emersi problemi i quali rendono di fatto difficoltoso l'avvio del nuovo assetto ordinamentale, derivanti sia da dubbi interpretativi e di legittimità relativi a disposizioni poco chiare o non corrette sotto il profilo giuridico, sia da aspetti di criticità evidenziati nella riorganizzazione delle strutture della Giunta e nelle disposizioni procedurali, sia dal contrasto con norme statali recentemente emanate da cui consegue una disparità di trattamento dei dipendenti regionali rispetto a quelli di altre pubbliche amministrazioni;

RAVVISATA, pertanto, l'esigenza di apportare al regolamento regionale 1/2002, prima della scadenza dei previsti sei mesi, alcune modifiche dirette a risolvere i citati problemi applicativi;

VISTO l'articolo 27 del regolamento regionale 1/2002, che disciplina le modalità di istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture;

VISTO l'articolo 561, commi 1 e 2, del regolamento regionale 1/2002, che disciplina la procedura di modifica del regolamento;

PRESO ATTO delle modifiche al regolamento regionale 1/2002, di cui all'allegato A alla presente deliberazione e della relativa relazione illustrativa;

PRESO ATTO che la competente Commissione Consiliare alla data odierna non ha espresso il suo preventivo parere, richiesto con nota 10.01.03 n. 3497, e che sono trascorsi i termini di cui all'art. 30, comma 2 della L.R. 18.02.02 n. 6.

All'unanimità

DELIBERA

Per quanto in premessa indicato:

di approvare le modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2001, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale", di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

5 MAR 2003



MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 6 SETTEMBRE 2002, N.1  
"REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI  
DELLA GIUNTA REGIONALE".

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 10 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1)*

1. All'articolo 10 del r.r. 1/2002:

- a) al comma 2, le parole: "con atto di organizzazione", sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento";
- b) al comma 5, tra il primo ed il secondo periodo è inserito il seguente: "In caso di conferimento dell'incarico a soggetti diversi dai dipendenti pubblici, il rapporto di lavoro può essere regolato da contratto di collaborazione coordinata e continuativa".

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 12 del r.r. 1/2002)*

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 12 del r.r. 1/2002 le parole: "di cui all'articolo 12", sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 13".

Art. 3

*(Modifiche all'articolo 17 del r. r.1/2002)*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17 del r.r. 1/2002, le parole: "in 20" sono sostituite dalle seguenti: "in ventuno".



Art. 4

*(Modifiche all'articolo 27 del r. r.1/2002)*

1. Al comma 2 dell'articolo 27 del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti parole: “, limitatamente alle strutture relative allo espletamento di funzioni strumentali comuni a tutti i dipartimenti,”;
- b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:“ All' istituzione, modifica, integrazione e soppressione delle strutture di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), relative all'espletamento di funzioni caratteristiche proprie di ciascun dipartimento, ivi comprese quelle previste nell'allegato B, si provvede con determinazione del direttore del dipartimento interessato, in conformità ad appositi criteri stabiliti dalla Giunta regionale”.

Art. 5


*(Modifiche all'articolo 20 del r.r.1/2002)*

1. Dopo il numero 1) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 del r.r. 1/2002, è inserito il seguente: “1 bis) Direzione regionale “Affari giuridici e legislativi”,”.

Art. 6

*(Modifiche all'articolo 65 del r.r.1/2002)*

1. Al comma 7 dell'articolo 65 del r.r. 1/2002 le parole: “dalla “ *Struttura di consulenza giuridico-legislativa*” del Segretariato generale” sono sostituite dalle seguenti: “dalla direzione regionale “ *Affari giuridici e legislativi*” ”.



Art. 7

*(Modifiche all'articolo 105 del r.r. 1/2002)*

1. Il comma 1 dell'articolo 105 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“1. Il presente capo disciplina la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione e l'acquisizione di atti e documenti da parte dell'amministrazione regionale per lo svolgimento delle attività amministrative, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10.”.

Art. 8

*(Modifiche all'articolo 109 del r.r. 1/2002)*

1. Il comma 2 dell'articolo 109 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:

“2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici nonché le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico, sono indicate nel decreto previsto dall'articolo 8 del DPR 445/2000.”.

Art. 9

*(Modifiche all'articolo 110 del r.r. 1/2002)*

1. Al comma 2 dell'articolo 110 del r.r. 1/2002 le parole: “con decreto del Ministro delle finanze”, sono sostituite dalle seguenti: “dalla normativa vigente in materia.”.



Art. 10

*(Modifiche all'articolo 141 del r.r. 1/2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 141 del r.r. 1/2002 le parole: "specificate con decreto del presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "stabilite ai sensi dell'articolo 66 del DPR 445/2000".

Art. 11

*(Modifiche all'articolo 315 del r.r. 1/2002)*

1. Al comma 7 dell'articolo 315 del r.r. 1/2002 le parole da: "stabilita" a: "provvidenza", sono abrogate.

2. Al comma 10 dell'articolo 315 del r.r. 1/2002 le parole da: "la misura" a: "affari esteri" sono abrogate.

3. Al comma 11 dell'articolo 315 del r.r. 1/2002 le parole da: "o con decreto" a: "trattamento economico", sono sostituite dalle seguenti: "A tale personale è corrisposta apposita indennità."

4. Il comma 12 dell'articolo 315 del r.r. 1/2002 è sostituito dal seguente:  
"12. Per la corresponsione dell'indennità di servizio di cui al comma 7, del rimborso di cui al comma 10 e dell'indennità di cui al comma 11 si applica quanto previsto dalla l. 49/1987."

Art. 12

*(Modifiche all'articolo 316 del r.r. 1/2002)*

1. Al comma 1 dell'articolo 316 le parole: "Il dirigente regionale", sono sostituite dalle seguenti: "Il dipendente regionale".

Art. 13

*(Modifiche all'articolo 384 del r.r. 1/2002)*

1. Al comma 3 dell'articolo 384 del r.r. 1/2002 le parole da "con decreto" a "del tesoro." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi della normativa vigente."

2. Al comma 4 dell'articolo 384 del r.r. 1/2002 le parole "da pubbliche amministrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".

Art. 14

*(Modifica all'articolo 501 del r.r./2002)*

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 501 del r.r. 1/2002 le parole: "di indirizzo della Giunta" sono sostituite dalle seguenti: "del direttore del dipartimento "Istituzionale"."

Art. 15

*(Modifiche all'allegato A del r.r.1/2002)*

1. All'allegato A del r.r. 1/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la "**Struttura di consulenza giuridico-legislativa**" e le relative competenze sono sostituite dalle seguenti:

**"Verifica dell'attuazione delle politiche regionali"**: Verifica l'attuazione delle politiche regionali, in raccordo con le competenti strutture dipartimentali, ai fini del miglioramento della qualità e dell'efficacia degli interventi posti in essere. In particolare, effettua il monitoraggio della realizzazione degli interventi, previsti da leggi e regolamenti regionali e dagli atti di carattere generale adottati dalla Giunta, nei termini e nei modi stabiliti dagli atti stessi, nonché l'analisi successiva del loro impatto sul contesto istituzionale, sociale ed economico, verificando se e in che misura gli obiettivi prefissati sono stati perseguiti e i risultati attesi sono stati

raggiunti. Presenta periodicamente alla Giunta un rapporto articolato sulle risultanze dell'analisi effettuata, con l'indicazione delle criticità più significative emerse.”;

- b) la denominazione della struttura: “**Comunicazione**” è sostituita dalla seguente: “**Comunicazione e relazioni esterne**” e, conseguentemente, tutti i riferimenti alla struttura “Comunicazione” contenuti negli articoli e negli allegati al regolamento stesso sono sostituiti con il riferimento alla struttura “Comunicazione e relazioni esterne”;
- c) la denominazione della struttura: “**Relazioni esterne – Rapporti con l’Unione europea e cooperazione internazionale**” è sostituita dalla seguente: “**Relazioni istituzionali - Rapporti con l’Unione europea e cooperazione internazionale**” e, conseguentemente, tutti i riferimenti alla struttura “Relazioni esterne – Rapporti con l’Unione europea e cooperazione internazionale” contenuti negli articoli e negli allegati al regolamento stesso sono sostituiti con il riferimento alla struttura “Relazioni istituzionali - Rapporti con l’Unione europea e cooperazione internazionale”.

#### Art. 16

*(Modifiche all'allegato B del r.r.1/2002)*

1. All'allegato B del r.r. 1/2002, nel Dipartimento “**Istituzionale**”, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) nelle competenze della Direzione regionale “**Attività della presidenza**”, il secondo periodo è soppresso;
- b) dopo la Direzione regionale “**Attività della presidenza**” è inserita la seguente Direzione regionale con le relative competenze:

**“Affari giuridici e legislativi”**

Svolge attività di supporto tecnico- giuridico, in collegamento con i dipartimenti, nelle diverse fasi del procedimento legislativo e regolamentare, assicurando, in particolare: l'elaborazione, la revisione ed il coordinamento delle proposte di legge e di regolamento da sottoporre alla Giunta; l'analisi preventiva dei progetti di atti normativi per la valutazione della congruità e degli effetti dell'intervento

normativo (Analisi d'impatto della regolazione: AIR) nonché per la verifica dell'incidenza sull'ordinamento preesistente, della legittimità e della coerenza con le tecniche redazionali (Analisi tecnico-normativa: ATN); la partecipazione alle sedute delle commissioni consultive e del Consiglio in occasione della discussione di progetti di leggi regionali, anche al fine della predisposizione di emendamenti richiesti dalla Giunta.

Effettua studi e ricerche, approfondendo problematiche di grande rilievo in materia giuridico-legislativa, esamina e valuta, in collaborazione con le strutture regionali competenti, la normativa dell'Unione europea e dello Stato, anche in fase di elaborazione, al fine della definizione della posizione delle regioni nelle sedi istituzionali di concertazione e di accordo a livello nazionale nonché ai fini della salvaguardia delle competenze regionali.

Assicura una periodica informazione giuridica agli organi e alle strutture della Regione anche mediante la redazione e diffusione di rassegne normative e giurisprudenziali e gestisce la biblioteca giuridica.

Assicura la consulenza giuridica attraverso la redazione di pareri di carattere generale sull'interpretazione della legislazione vigente nonché la consulenza e l'assistenza tecnica per la redazione di atti di alta amministrazione su richiesta degli organi della Regione.

2. All'allegato B del r.r. 1/2002, nel Dipartimento "Economico e

**occupazionale**;

a) sono aggiunte le seguenti strutture direzionali dipartimentali di staff a responsabilità dirigenziale per l'espletamento delle funzioni caratteristiche:

"Coordinamento delle politiche europee";

"Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici";

b) nelle competenze della Direzione regionale "Programmazione economica" è

aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Promuove tutte le iniziative per l'utilizzo dei fondi comunitari connessi alle politiche di coesione";

3. All'allegato B del r.r. 1/2002, nell'elenco delle **Funzioni caratteristiche** sono

aggiunte le seguenti:

- "Coordinamento delle politiche europee": Assicura l'integrazione tra le politiche europee di coesione, di cooperazione e settoriali, coordina i referenti regionali per

l'attuazione delle politiche europee non strutturali, in collaborazione con la sede regionale di Bruxelles; partecipa alle varie sedi nazionali e internazionali in materia di politiche europee di coesione, di cooperazione e settoriali; orienta le strutture regionali per la candidatura a programmi cofinanziati da fondi europei non strutturali".

- "Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici": Espleta le attività previste dagli articoli 1 e 4 della legge 17 maggio 1999, n.144 e successive modificazioni, in materia di valutazione degli investimenti pubblici."

4. All'allegato B del r.r. 1/2002, nelle competenze della funzione strumentale "Legale e contenzioso", le parole: "richiedendo l'intervento, per le tematiche di maggiore complessità, della struttura competente presso il dipartimento "Istituzionale"" sono sostituite dalle seguenti: "in raccordo con la struttura competente presso la direzione regionale "Organizzazione del personale" del dipartimento "Istituzionale".

#### Art. 17

*(Modifiche all'Allegato O al r.r. 1/2002)*

1. Alla lettera c) del comma 5 del punto 3 dell'allegato O al r.r. 1/2002 le parole: "dalla maggiore età.", sono sostituite dalle seguenti: "dalla minore età".

#### Art. 18

*(Abrogazioni)*

1. Sono abrogati:

- a) il comma 10 dell'articolo 9;
- b) il comma 3 dell'articolo 108;
- c) i commi 3 e 4 dell'articolo 109;
- d) l'articolo 393.

#### Art 19

*(Pubblicazione ed entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.